

NOZIONE COMUNITARIA DI RIFIUTO: ULTIMO ATTO

(SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA (SEZ. VI) 11 SETTEMBRE 2003

NEL PROCEDIMENTO C-114/01. AVESTA POLARIT CHROME OG-)

(schema di sintesi della motivazione)

Franco Giampietro

RESIDUO DI PRODUZIONE:

A. Accidentale (non programmato) = RI

A1 Programmato nel processo produttivo
= prodotto

*Non c'è l'attività – o la volontà del
disfarsi*

B. Residuo = sottoprodotto. Requisiti

B1 : Valore economico di un prodotto

B2 : Normativa applicabile al prodotto

B3 : Riutilizzabile tal quale

B4 : Riutilizzazione certa (e non

event.)

B5 : Riutilizzabilità nel corso del processo di produzione (e non in futuro)

B6 : Assicurate le garanzie del riutilizzo (ambientali, sicurezza, ecc.)

Non c'è la volontà del disfarsi

C. Limite generale sub B. Deroga

Divieto per motivi ambientali =

Obbligo di disfarsi =

Limite alla rilevanza della volontà di disfarsi.

D. Conclusioni:

1. **Alle condizioni indicate:** la volontà di disfarsi o meno del rifiuto diviene requisito essenziale della nozione (positivo: da dimostrare, salvo l'obbligo di disfarsi).

2. **Le successive attività di recupero-trattamento:** non sono decisive di per sè (v. precisazioni testuali negli Allegati alle direttive) e, comunque, sono valutabili soltanto come indizi della volontà di disfarsi, che resta il profilo fondamentale, da dimostrare attraverso gli elementi probatori sopra elencati (sub A1; sub B, salvo il limite ex lege sub. C).